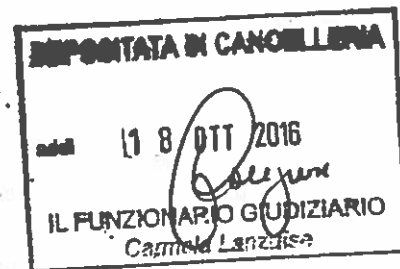


44107 / 16



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE



Composta da:

PIERO SAVANI  
SERGIO GORJAN  
ROSA PEZZULLO  
ANDREA FIDANZIA  
FERDINANDO LIGNOLA

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 20/09/2016

Sent. n. sez.  
2304/2016

- Presidente -  
- Rei. Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N.6481/2016

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 20/02/2015 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere

SERGIO GORJAN

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI

che ha concluso per

Udit i difensori Avv.;

14

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Orsi  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore dell'imputato avv. (omissis) del foro di Lecce che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.

#### **Ritenuto in fatto**

La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza impugnata, resa il 20.2 – 26.5.2015,  
ha rigettato l'appello esposto da (omissis) avverso la decisione di condanna  
a suo carico emessa dal Tribunale di Lecce-Galatina in relazione al delitto di  
diffamazione a mezzo della stampa.

La Corte salentina aveva rigettato l'appello osservando come l'utilizzo del  
termine " padrino ", con il quale l'imputato nel suo articolo di stampa aveva  
appellato l'avv. (omissis), avesse comunque connotato diffamatorio evocando  
persona potente che agisce in modo parallelo al potere statale anche a voler  
dimenticare la connotazione propriamente mafiosa del termine.

Avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale ha proposto ricorso per  
cassazione il difensore fiduciario del (omissis), rilevando come concorrevano e vizio  
di violazione di legge e di motivazione in quanto la Corte aveva malamente  
ritenuto diffamatoria l'espressione " padrino ", la quale invece nel contesto  
dell'articolo appariva utilizzato solamente per indicare persona destinataria  
d'eredità forse non meritata.

All'odierna udienza pubblica compariva il difensore dell'imputato, che sollecitava  
l'accoglimento del ricorso, mentre il P.G. concludeva per il rigetto.

#### **Ritenuto in diritto**

Il ricorso de quo s'appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.

In buona sostanza l'impugnante articola un ragionamento critico fondato su una  
diversa valutazione circa il significato del termine, indicato in capo d'imputazione,  
se apprezzato nel contesto dell'articolo.

Tuttavia l'alternativa ricostruzione offerta dall'Impugnante, secondo la quale il termine " padrino " era coerente con il significato di aver ereditato posizione professionale e sociale di rilievo senza merito conseguente alle qualità personali, non supera la motivazione della Corte distrettuale poiché non ne evidenzia aporia semplicemente si configura siccome alternativa.

Difatti la Corte salentina, non già, ha escluso il riferimento all'ambiente di tipo " mafioso " con il termine " padrino ", bensì più semplicemente ha esposto ulteriore motivazione per illustrare la valenza diffamatoria, anche a voler escludere il primo significato ritenuto dal Tribunale.

Puntualmente la Corte di Lecce ha illustrato come, comunque, il termine utilizzato lueggiava come la parte offesa avesse ottenuto vantaggi sociali e professionali, superiori alle sue effettive capacità personali, per l'intervento di un " protettore " che agiva in modo " trasversale " nell'ambito delle istituzioni statuali, ossia in modo comunque non commendevole e trasparente.

Quindi non concorrono i vizi di legittimità denunciati poiché la Corte salentina non ha attribuito arbitrariamente alla frase d'imputazione significato secondo ricostruzione meramente soggettiva, bensì, stante l'inequivoca allusione agli incarichi lucrosi ricevuti, ha colto il significato oggettivo del termine teso proprio a lueggiare la circostanza che l'avv. (omissis) ebbe a godere di favoritismi poco trasparenti da parte di soggetto potente.

Al rigetto del ricorso, ex art 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del Marra alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Il Consigliere estensore

Sergio Goffan

Il Presidente

Piero Savani